



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA

Via Roma 21 - c.a.p. 28074 C.F. 00167670033

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N...5/2015.....

(Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Prot. 3131

Oggetto: **Proroga accensione impianti di riscaldamento dal 16.04.2015 al 15.05.2015.**

IL SINDACO

PRESO ATTO delle incerte condizioni meteorologiche di questi giorni ed in particolare del repentino abbassamento delle temperature soprattutto durante le prime ore del mattino, che si discostano dalla media stagionale;

VISTO che il Comune di Ghemme è inserito nella "zona climatica E", nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento durante 14 ore giornaliere dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015 e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RITENUTO opportuno prorogare la possibilità d'accensione degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio comunale da 16.04.2015 al 15.05.2013, per un numero massimo di numero 7 (sette) ore giornaliere, salvo modifica in caso di peggioramento o di revoca in caso di miglioramento delle condizioni atmosferiche;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

Di prorogare la possibilità d'accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal 16.04.2015 al 15.05.2015 e comunque, fino allo stabilizzarsi delle temperature sulle medie primaverili tipiche del periodo e del luogo, con l'osservanza delle disposizioni di seguite esplicitate, ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore alle sette ore giornaliere;
2. è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento;
3. l'attivazione degli impianti di riscaldamento deve avvenire tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ogni giorno;
4. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli fissati dall'art. 4 del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e sono pari a 20°C + 2°C di tolleranza, ad eccezione per gli edifici adibiti ad attività artigianali e assimilabili, per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza;
5. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento non si applicano agli edifici adibiti a:

- ospedali, cliniche e case di cura o simili, compresi gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,

- scuole materne e asili nido, alberghi pensioni ed attività assimilabili,

- impianti sportivi, piscine, saune ed assimilabili,

- attività industriali ed artigianali od assimilabili, nei casi in cui ciò sia dovuto a precise esigenze tecnologiche o di produzione;

6. Sono esonerati dalle limitazioni sulla durata giornaliera di attivazione degli impianti per il riscaldamento, i casi elencati al comma 6 art. 9 del D.P.R. 412/1993, tra cui gli impianti:

- che utilizzano calore provenienti da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore,


- centralizzati dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993,

- che utilizzano sistemi di riscaldamento a pannelli radianti incassati nell'opera muraria,

- condotti mediante "contratti di servizio energia"

Di fornire immediata informazione alla popolazione della presente ordinanza, mediante affissione della stessa all'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito internet comunale.

Ghemme, lì 30 /03/2015



IL SINDACO

Davide Temporelli